

Norme per la tutela della libertà religiosa nei rapporti internazionali

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

Norme per la tutela della libertà religiosa nei rapporti internazionali

Onorevoli Colleghi! – Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò solennemente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui articolo 18 recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.” Cinquant'anni dopo, l'articolo 10, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.”

Nell'Unione Europea, quanto espresso nella Carta dei diritti trova riscontro nei ventisette paesi membri, dove possono sussistere aspetti di disuguaglianza, ma a nessuno è impedita la libertà di praticare o non praticare una religione, se non all'interno di alcuni gruppi sociali chiusi dove lo stato di diritto non riesce a prevalere e

alcuni individui, soprattutto donne, vedono conculcata la propria libera scelta dalla famiglia, dal clan, dalla comunità. Si tratta di realtà da non trascurare, ma comunque marginali.

A questo quadro positivo si contrappone una realtà esterna all'Unione del tutto diversa. A 63 anni dalla solenne dichiarazione delle Nazioni Unite, in molti paesi le libertà citate sono ben lontane dall'essere una realtà, in particolare la libertà religiosa.

La World Watch List stilata dalla prestigiosa organizzazione internazionale Open Doors, nata nel 1955, nella sua edizione di quest'anno, rileva che in dieci paesi vi è "oppressione" o "grave persecuzione", in altri diciotto vi sono "gravilimitazioni", in altri ventuno "limitazioni" nei confronti di alcune confessioni religiose, o di tutte. In dieci di questi quarantanove paesi, la situazione è peggiorata rispetto all'anno precedente e solo in tre è migliorata.

Il progresso della libertà nel mondo, e della libertà religiosa in particolare, è un imperativo per la politica estera di ogni paese democratico, per quanto temperato dal pragmatismo che si rende talora necessario. Imperativo che non può e non deve esprimersi in provvedimento di legge.

Vi sono però alcune aree nelle quali la nostra Repubblica si trova ad interagire con altri paesi, come gli aiuti internazionali e i flussi migratori. Quanto di tratta di mettere il denaro del contribuente a disposizione di entità estere, l'elemento del rispetto dei diritti umani, e della libertà religiosa in particolare, non può essere ignorato. In questi ambiti si propone di agire il presente disegno di legge.

L'articolo 1 indica come finalità del provvedimento la più ampia attuazione dei già citati documenti internazionali.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il ministero degli affari esteri, definisca, sentite le commissioni parlamentari competenti, elenchi di paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche cui è affidata l'amministrazione di determinati territori, in relazione alla gravità del mancato rispetto della libertà religiosa. Va rilevato che non si prevede l'*obbligo* di includere tutte le entità che violano tale diritto, allo scopo di lasciare all'esecutivo sufficiente autonomia per gestire i delicati rapporti internazionali.

Si prevedono quattro categorie di comportamenti:

a) violazione attiva della libertà religiosa mediante il carcere o pene più gravi, ovvero atti violenti;

b) limitazione della libertà religiosa con mezzi meno aggressivi e tuttavia rilevanti;

c) diffusione dell'incitamento all'odio per motivi non solo religiosi, ma anche razziali, ciò per evitare che una persecuzione religiosa venga camuffata da rivalità fra etnie;

d) mancata tutela di minoranze colpite da atti di violenza di provenienza non governativa.

Il comma 2 fa carico al ministro degli affari esteri di motivare il mancato accoglimento di un parere delle commissioni parlamentari, se esse si sono espresse concordemente.

Il comma 3 stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni e per gli enti territoriali di sostenere materialmente i soggetti inclusi negli elenchi.

Il comma 4 deroga parzialmente al comma 3, in caso di calamità naturali o gravi emergenze e solo per i paesi inclusi negli elenchi b) e d).

Per le già citate esigenze di politica internazionale, con il comma 5 viene consentito al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre deroghe alle norme predette.

Il comma 6 prevede altresì deroghe ai divieti nei casi in cui aiuti e finanziamenti siano diretti a coloro che sono vittime delle violazioni dei diritti.

L'articolo 3 stabilisce che le organizzazioni senza fini di lucro non possano ricevere finanziamenti o supporto materiale, neppure indirettamente, dai soggetti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 1. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pari alla somma indebitamente ricevuta. La sanzione è aumentata in caso di recidività.

L'articolo 4 prevede che nel cosiddetto "decreto flussi" per l'immigrazione in Italia vengano penalizzati i paesi inclusi nelle liste.

Sono norme di per sé non decisive, specie se si considera il ruolo crescente dell'Unione Europea nella nostra politica internazionale. Ma possono essere un segnale importante, nei confronti sia dei paesi sotto osservazione, sia dell'Unione Europea e degli altri stati membri.

L'Italia, sia per aver saputo superare pienamente momenti molti bui della sua storia, anche recenti, come le leggi razziali, sia per la presenza nella penisola di un'importantissima autorità religiosa quale è il Romano Pontefice, ma anche di figure di rilievo di altre confessioni, può e deve essere protagonista nel sostegno alla

libertà religiosa nel mondo. Questo disegno di legge si propone di dare all'Italia uno strumento per tutelarla, anche fuori dai propri confini.

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge dà più ampia attuazione all'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e all'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 2

(Limitazione degli aiuti a soggetti che non tutelano determinati diritti umani)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero degli affari esteri, sentite le commissioni parlamentari competenti, definisce e aggiorna, quando necessario, le liste di paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti;

b) limitano in modo rilevante i diritti di coloro che appartengono a un gruppo religioso o professano una religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori;

d) non intervengono adeguatamente a difesa di gruppi religiosi oggetto di attacchi che mettono in pericolo l'incolumità degli aderenti.

2. Nei casi in cui il ministro non accolga un parere espresso concordemente da tutte le commissioni competenti, ne dà adeguata motivazione.

3. Le pubbliche amministrazioni e agli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), salvo quanto previsto al comma seguente.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali possono inviare aiuti umanitari ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e d), nei soli casi di calamità naturali o gravi emergenze.

5. Il Presidente del Consiglio può autorizzare deroghe a quanto previsto dai commi 3 e 4.

6. Le limitazioni di cui ai commi 3 e 4 non operano nei casi in cui finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti siano a diretti a coloro che sono impediti nell'esercizio dei loro diritti, perseguitati, discriminati o oggetto di attacchi.

Articolo 3

(Finanziamenti dall'estero)

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

2. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 4

(Politiche dell'immigrazione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri tiene conto delle liste di cui all'articolo 2 nella redazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e nella definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riducendo le quote riservate ai paesi inclusi in una o più liste, fatto salvo il diritto d'asilo.